

# Proroga per tutti al 15 ottobre del termine di presentazione delle dichiarazioni

Con la circolare n. 8 pubblicata l'11 aprile, l'Agenzia delle Entrate ha analizzato le novità in materia di **dichiarazioni fiscali** recate dal DLgs. 8 gennaio 2024 n. 1 (c.d. "Adempimenti") e dall'art. 38 del DLgs. 12 febbraio 2024 n. 13, contenente disposizioni in materia di accertamento tributario e concordato preventivo biennale.

In particolare, le principali novità riguardano:

- l'estensione dell'ambito di utilizzo del modello 730;
- la semplificazione della dichiarazione precompilata;
- la modifica dei termini di presentazione delle dichiarazioni.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, l'art. 11 comma 1 del DLgs. 1/2024, modificando l'art. 2 del DPR 322/98 con effetto dal 2 maggio 2024, ha disposto l'**anticipazione**, a regime, del termine per la presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP:

- dal 30 novembre al 30 settembre, per i contribuenti "solari";
- dalla fine dell'undicesimo a quella del nono mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta, per i soggetti "non solari".

Tale nuova disciplina è stata però derogata per effetto dell'art. 38 del citato DLgs. 13/2024.

In relazione al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, il termine per la presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP è stato infatti **differito**:

- dal 30 settembre al 15 ottobre, per i contribuenti “solari”;
- dalla fine del nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta al quindicesimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti “non solari”.

Nella circolare non viene fatta alcuna distinzione, per cui deve ritenersi confermato che le disposizioni dell’art. 38 del DLgs. 13/2024 riguardano **tutti i contribuenti**, indipendentemente dal fatto che essi applichino o meno gli ISA o che aderiscano al concordato preventivo.

Nei confronti di tutti i contribuenti “solari”, pertanto, i modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024, relativi al periodo d’imposta 2023, dovranno essere presentati in via telematica entro il 15 ottobre 2024.

Resta invece applicabile la **disciplina transitoria** di cui all’art. 11 comma 2 del DLgs. 1/2024, secondo cui per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente al 2 maggio 2024, continuano ad applicarsi per il predetto periodo d’imposta i precedenti termini di presentazione.

Ad esempio, in relazione al periodo d’imposta 1° luglio 2022-30 giugno 2023 di una società di capitali, i relativi modelli REDDITI SC 2023 e IRAP 2023 vanno presentati entro il 31 maggio 2024, cioè entro la fine dell’undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta, in base alla disciplina precedente all’intervento del DLgs. 1/2024.

I termini previgenti rimangono applicabili anche laddove il termine di presentazione delle dichiarazioni **scada prima** del 2 maggio 2024, ad esempio una società di capitali con periodo d’imposta 1° giugno 2022-31 maggio 2023, che è tenuta a

presentare la dichiarazione dei redditi e IRAP entro il 30 aprile 2024.

Per quanto riguarda l'estensione dell'ambito di utilizzo del **modello 730**, la circolare ricorda che è possibile presentare il modello 730/2024 anche per:

- indicare i dati relativi alla rivalutazione dei terreni posseduti al 1° gennaio 2023, ai sensi della L. 197/2022 (nuova sezione II del quadro L);
- dichiarare determinati redditi di capitale di fonte estera assoggettati a imposta sostitutiva (nuova sezione III del quadro L);
- assolvere agli adempimenti relativi al monitoraggio delle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale e determinare le relative imposte (IVIE, IVAFE e imposta crypto-attività) nel nuovo quadro W.

Viene inoltre sottolineata la possibilità, prevista dall'art. 2 comma 2 del DLgs. 1/2024, di presentare il modello 730/2024 con la modalità "**senza sostituto d'imposta**" anche nel caso in cui sia presente un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

L'art. 1 del DLgs. 1/2024 ha invece modificato la dichiarazione dei redditi **precompilata** per le persone fisiche titolari di redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati e di pensione, prevedendo una modalità di presentazione semplificata tramite un percorso guidato.

A decorrere da quest'anno, infatti, l'Agenzia delle Entrate rende disponibili al contribuente, in modo analitico, le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate, e che sono accessibili in un'apposita sezione dell'applicativo web della dichiarazione precompilata, nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.

La circolare ribadisce che le **modalità tecniche** di accesso al nuovo sistema di interazione, da parte del contribuente,

saranno stabilite da un apposito provvedimento dell'Agenzia,  
sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

(MF/ms)